

### Solvency II

#### Focus sulla Direttiva Solvency II

A partire dal 2012 l'industria assicurativa europea sarà regolata da un nuovo sistema di vigilanza prudenziale. Lo scorso 26 marzo è stato infatti raggiunto dal gruppo di lavoro del Consiglio dell'UE un accordo informale su un testo di compromesso sulla proposta di Direttiva "Solvency II". L'accordo politico, formalizzato il 1° aprile dal COREPER (Comitato dei Rappresentanti Permanenti), è stato approvato dal Parlamento Europeo il 22 aprile e dall'ECOFIN il 5 maggio.

Solvency II segnerà per le compagnie e i gruppi assicurativi un cambiamento radicale nelle modalità di calcolo dei requisiti di capitale. Il nuovo regime comporterà sostanziali modifiche nelle modalità per il calcolo delle riserve tecniche e dei requisiti di solvibilità (Minimum e Solvency Capital Requirement, rispettivamente MCR e SCR) e nei criteri di ammissibilità degli attivi a copertura delle riserve e degli elementi del patrimonio disponibile, nei principi generali in materia di governance, controllo interno e risk management, nell'informativa al mercato e di vigilanza.

L'evolversi della grave crisi finanziaria internazionale ha posto però in evidenza il rischio di effetti "prociclici" derivanti da modalità di calcolo *risk based* dei requisiti patrimoniali (come sono quelli di Basilea 2, e come saranno – una volta in vigore – quelli di Solvency II). In particolare, le istituzioni finanziarie avrebbero l'interesse a vendere titoli azionari durante le fasi di ribasso dei mercati, accentuando così l'instabilità del sistema. Per contro, esse non sarebbero incentivate a irrobustire il patrimonio nelle fasi di crescita dei mercati.

Il tema della prociclicità è stato affrontato con soluzioni innovative nella Direttiva. È stato, innanzitutto, previsto che i requisiti patrimoniali per certe tipologie di attivi, come le azioni, saranno proporzionalmente più elevati nelle fase positive e più contenuti nelle fasi di mercato negative. Inoltre, in particolari situazioni di crisi, sarà esteso il periodo temporale entro il quale le imprese possono riportare i fondi propri a un livello sufficiente per coprire il SCR. Le misure di attuazione delle misure anticicliche e, in generale, dei principi dettati dalla direttiva Solvency II, saranno pubblicate in bozza dal CEIOPS nel corso del 2009 per essere approvate, dopo un periodo di pubblica consultazione, entro il 2010.

Saranno proprio le misure di attuazione a definire, nel dettaglio, il trattamento delle partecipazioni azionarie strategiche. Si tratta di un aspetto sollevato da Italia e Francia che hanno sempre sottolineato, come poi sancito nel compromesso, che le partecipazioni sono meno rischiose rispetto ai comuni investimenti azionari, per via del potere di controllo esercitato sulla gestione della società partecipata. La Francia ha anche evidenziato la necessità di prevedere per il "retirement business" un requisito di capitale azionario calcolato con un "duration approach" che tenga opportunamente conto della lunga durata degli impegni sottostanti. Il compromesso approvato prevede una durata media delle passività per l'applicazione del "duration approach" di 12 anni.

Il complesso iter di approvazione della Direttiva "Solvency II" ha portato allo stralcio delle disposizioni riguardanti la possibilità che le imprese appartenenti a gruppi assicurativi potessero avvalersi di un supporto patrimoniale di gruppo per coprire tutta o parte della differenza tra SCR e MCR. Tali disposizioni hanno, infatti, incontrato la resistenza di alcuni Paesi preoccupati di una possibile riduzione della patrimonializzazione delle imprese locali facenti parte di gruppi multinazionali. È comunque previsto un riesame della questione entro tre anni dal 31 ottobre 2012.

In generale, l'industria assicurativa europea ha accolto positivamente l'approvazione della Direttiva "Solvency II", sebbene abbia sottolineato di considerare l'esclusione delle disposizioni sui gruppi assicurativi come un'opportunità persa per introdurre uno strumento efficiente ed efficace per la gestione del capitale a livello di gruppo.